



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Anna Luisa Carra

Presidente

dott. Francesco Antonino Cancilla

Giudice

dott. Raimondo Nocerino

Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 172/2026

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69853** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

1. Società Agricola semplice SALMA, con sede legale in vicolo San Sebastiano n. 5 Nicosia, CUAA 01184290862 – non costituito;

2. FASCETTO Salvatore, nato a Capizzi il 20.12 1970 – non costituito;

3. LA PAGLIA Salvatrice, nata a Enna il 30.09.1962 – non costituito;

4. ROCCAZZELLA Flavio Salvatore - non costituito;

Uditi, nell'udienza pubblica del **10.06.2026**, il Relatore Primo Ref.

Dott. Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale **Dr. Vincenzo Liprino**.

Ritenuto in

FATTO

I. Esaurita la fase pre-processuale del giudizio senza che gli odierni convenuti abbiano fatto pervenire contributi difensivi in

riscontro all'invito a dedurre loro notificato (15.11.2024/09.12.2025), con atto di citazione depositato il 20.03.2025, oggetto di successiva notificazione unitamente al decreto di fissazione di udienza, il Requirante ha evocato in giudizio la **Società Agricola semplice SALMA ed i Sigg. FASCETTO Salvatore, LA PAGLIA Salvatrice e ROCCAZZELLA Flavio Salvatore**, in epigrafe meglio generalizzati, per ottenerne la condanna al risarcimento del danno erariale, prodottosi in asserito pregiudizio di AGEA - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura - pari ad euro **98.442,79 (novantottomilaquattrocentoquarantadue,79)**, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia, queste ultime, in favore dello Stato.

I.1. Il danno erariale viene contestato:

- per l'anno 2012, nella misura di euro 22.924,08, a titolo di dolo e in solido fra loro, alla società agricola semplice Salma e a Fascetto Salvatore, nonché al responsabile CAA La Paglia Salvatrice;
- per l'anno 2013, nella misura di euro 22.361,80, a titolo di dolo e in solido fra loro, alla società agricola semplice Salma e a Fascetto Salvatore, nonché al responsabile del CAA Roccazzella Flavio Salvatore;
- per l'anno 2014, nella misura di euro 53.156,91, a titolo di dolo e in solido fra loro, alla società agricola semplice Salma e a Fascetto Salvatore.

II. Sulla base della *notitia damni* trasmessa all'Ufficio di Procura (denuncia prot. 0016295 del 24/10/2019 della Sezione di Polizia

Giudiziaria, Carabinieri Unità Forestale Ambientale e Agroalimentare

di Enna), il Requirente espone che il Fascetto Salvatore, legale

rappresentante della società agricola semplice Salma nonché

operatore e inseritore presso il CAA Copagri di Palermo, ha

dichiarato, per conto della medesima società agricola ma

contrariamente al vero, la disponibilità titolata di superfici nel quadro

delle domande uniche di pagamento (d'ora in poi, DUP) presentate in

relazione alle campagne agricole relative agli anni 2012-2015,

consentendole, in tal modo, di incassare indebitamente euro

98.442,79. Nello specifico:

a) per la campagna 2012, la DUP n. 20806780753 del 15.05.2012

risulta abbinata alla scheda di validazione n. 20357015161 del

14.05.2012. Per il suo tramite, la società agricola dichiarava la

conduzione in affitto di *ha* 78.36 di terreni, pari a 7 particelle ubicate

nei comuni di Leonforte e Petralia Sottana, incamerando, per l'effetto,

euro 22.924,08;

b) per la campagna 2013, la DUP n. 30810072980 del 06.08.2013

risulta abbinata alla scheda di validazione n. 3035842385 del

15.02.2013. Attraverso la stessa, la società agricola dichiarava la

conduzione in affitto e comodato di *ha* 78.36 di terreni, pari a 7

particelle ubicate nei Comuni di Leonforte e Petralia Soprana,

incamerando, per l'effetto, euro 22.361,80;

c) per la campagna 2014, la DUP n. 40809528975 del 23.07.2014

risulta abbinata alla scheda di validazione 40361677467. Suo tramite,

la compagine sociale dichiarava la conduzione di *ha* 149,13 di terreni,

pari a 5 particelle ubicate nel Comune di Leonforte e Mazzarino.

Nello stesso anno, peraltro, veniva presentata anche la DUP

40809575430 del 08.02.2015, abbinata alla scheda di validazione

50350589441, nella quale venivano dichiarati in affitto dal 2012 al 2021

ha 9.41 di terreni pari a 4 particelle ubicate nel Comune di Leonforte.

AGEA, nel complesso, ha corrisposto per l'annualità considerata la

somma di euro 53.156,91 (ossia, euro 25.906,66 per la domanda

40809528975, nonché euro 26.161,52 ed euro 1.088,73 per la domanda

40809575430);

d) per la campagna 2015, la DUP n. 5028587768 del 13.11.2015,

abbinata alla scheda di validazione n. 50362989217. Attraverso di

essa, la compagine agricola dichiarava la conduzione in affitto di *ha*

0.80 di terreni pari a 2 particelle ubicate nel Comune di Leonforte. Per

l'annualità considerata AGEA assegnava alla richiedente la somma di

euro 42.453,41 che, tuttavia, non veniva erogata in presenza di

anomalie.

III. Nell'impossibilità di acquisire il fascicolo aziendale che

avrebbe dovuto essere custodito presso i CAA coinvolti nella

presentazione delle DUP, per ragione eterogenee meglio indicate in

citazione, l'attività investigativa di P.G. ha consentito di acclarare

l'infedeltà delle DUP presentate. Infatti:

e) in relazione alle DUP formalizzate per le annualità 2012 e 2013,

le dichiarazioni ed attestazioni raccolte presso i proprietari di distinte

particelle dichiarate dalla compagine agricola come in propria,

asserita, disponibilità hanno per converso confermato la infedeltà

delle corrispondenti domande uniche. In questo senso depongono le

risultanze investigative riguardanti: Domina Alberto,

comproprietario del terreno localizzato in Leonforte al foglio 19

particella 25, *ha* 2.81; Li Volsi Maria Luisa, comproprietaria del

terreno sito in Leonforte al foglio 3 particelle 106, *ha* 8.35; Gugliotta

Calogero, livellario del terreno localizzato in Leonforte al foglio 19

particella 363, *ha* 0.22, risultato deceduto; Regione Siciliana -

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale di

Palermo - proprietaria dei fondi siti in Petralia Sottana al foglio 13

particella 210, foglio 15 particella, 11 nonché degli appezzamenti siti

in Petralia Sottana al foglio 19 particelle 2 (*ha* 63,66) e 10 (*ha* 2.48);

f) in relazione alle DUP presentate per l'annualità 2014,

unitamente alle superiori risultanze riguardanti i Sigg. Domina, Li

Volsi e Gugliotta, rilevano altresì gli esiti investigativi acquisiti presso

l'Ufficio Provinciale Foreste Demaniali di Caltanissetta a proposito

della particella sita in Mazzarino n. 11 del foglio 162 e di consistenza

superficiaria di *ha* 133.98.00. Tali esiti, in effetti, confermano che

l'appezzamento in argomento risultava concesso, per gli anni 2013 e

2014, a tale Cammarata Salvatore rappresentante legale di Marcato

Bianco società agricola semplice.

IV. Per quanto acquisito in atti, il Requirente ipotizza pertanto:

- nei confronti della società percettrice e del suo legale

rappresentante, una condotta dolosa attiva consistente nell'aver

falsamente accreditato una inesistente disponibilità giuridica delle

particelle più sopra indicate. Ciò che, in ragione della consistenza

superficiaria indebitamente utilizzata ai fini DUP (superiore all'ettaro e, comunque, al 5% della superficie aziendale), materializza la fattispecie astratta di "dichiarazioni eccessive intenzionali", in presenza delle quali, alla stregua della normativa euro-nazionale applicabile, i contributi percetti devono formare oggetto di integrale ripetizione;

- nei confronti degli operatori o responsabili dei CAA coinvolti nella vicenda amministrativa della presentazione delle DUP 2012 e 2013 (La Paglia Salvatrice, responsabile del CAA AGCI Enna 001 a proposito della DUP 2012 e Roccazzella Flavio Salvatore, responsabile del CAA Eurocaa di Enna 006, le cui credenziali erano state utilizzate per l'inserimento della DUP 2013 nel portale euro SIAN), una condotta dolosamente omissiva per aver costoro omesso i controlli doverosi che la cornice normativa di riferimento - oggetto di ricostruzione in citazione - demanda ai CAA.

V. All'udienza del 09.07.2025, preliminarmente dichiarata la contumacia di Società Agricola semplice SALMA, di FASCETTO Salvatore e di LA PAGLIA Salvatrice, il Collegio, constatato un vizio di notificazione degli atti introduttivi nei confronti di Roccazzella Flavio Salvatore, in accoglimento della richiesta formulata dal P.M. contabile fissava l'odierna udienza e disponeva che il Requirente rinnovasse la notificazione dell'atto di citazione, del decreto di fissazione di udienza e del verbale d'udienza nei confronti di tale convenuto.

VI. Richiesta ed ottenuta dal Requirente l'autorizzazione a

provvedere alla rinnovazione della notificazione degli atti di cui sopra a mezzo di Forze di Polizia (ex art. 42 c.g.c.), quest'ultima, conformemente agli atti prodotti, risulta ritualmente eseguita il 25.09.2025.

VII. All'odierna udienza, il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle domande articolate in citazione.

Considerato in

DIRITTO

1. *In limine*, va ribadita la contumacia dei convenuti Società Agricola semplice Salma, Fascetto Salvatore e La Paglia Salvatrice, già dichiarati contumaci all'udienza pubblica del 09.07.2025. Essi, infatti, sono stati raggiunti da rituale notificazione a mani proprie il 31.03.2025.

1.1 Del pari, deve darsi atto della contumacia di Roccazzella Flavio Salvatore, attinto da (ri)notificazione a mezzo di Forze di Polizia, ritualmente autorizzata, degli atti introduttivi del giudizio (citazione e verbale di udienza del 09.07.2026) nella data del 22.09.2025.

2. In assenza di questioni pregiudiziali o preliminari da esaminare, può passarsi al merito.

3. La domanda attorea è fondata e deve trovare integrale accoglimento, attesa, d'altronde, l'assenza di letture alternative dei fatti di causa prospettate dai convenuti.

3.1. Dalle indagini di P.G. in atti - integranti, allo stato, presunzioni senz'altro gravi, precise e concordanti ex art. 2979 c.c., come tali idonee a suffragare autonomamente il ragionamento giudiziale -

risulta, con portata assorbente ai fini del decidere, quanto segue:

(a) con nota prot. 8595 del 10.05.2016 (doc. 1, pp. 303 e 304 del doc. 1 fasc. di Procura), il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, nel riscontrare la nota prot. n. 206 dell'11.02.2016 del responsabile della Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica di Enna, abbia significato che gli appezzamenti in sua proprietà, allibrati al catasto terreni del Comune di Petralia Sottana, fl. 13, part.lla 210, fl. 15 part.lla n. 11 e n. 19 part.lla 2 e 10, non avevano formato oggetto di concessione in favore di terzi nell'ultimo quinquennio (periodo 11.02.2011 a 11.02.2016). In conseguenza, la DUP 20806780753 del 15.02.2012, al pari della scheda di validazione ad essa abbinata n. 20357016161 (pp. da 103 a 113 del doc. 1 fasc. di Procura), non poteva accreditare nel richiedente il contributo comunitario per la campagna agricola 2012, contrariamente a quanto infedelmente accaduto, la disponibilità giuridica (fra gli altri) dei cespiti siti in Petralia Sottana fl. 19, part.lle 2 e 10, di consistenza complessiva pari ad *ha* 66,14. Per quanto risulta dalla richiamata nota prot. 8595 del 10.05.2016, in maggior dettaglio, gli appezzamenti di che trattasi non potevano integrare il contenuto materiale, infatti, né di contratto di locazione né di dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000, vale a dire di quei documenti che il richiedente indicava, nella scheda di validazione, come titolo di conduzione. Questa Sezione ha infatti già da tempo rammentato - con orientamento mai posto in discussione successivamente e qui rilevante *ratione temporis* (campagna 2012) - che dalla "nota Agea, prot.

n. ACIU.2011.679 del 25 novembre 2011 avente ad oggetto i titoli di conduzione già previsti dalla nota Agea prot. ACIU.2005.210, con specifico riferimento alle dichiarazioni sostitutive viene affermato che “al fine di evitare che i pubblici contributi siano erogati ai non aventi diritto, appare necessario che sia richiesto, a corredo del fascicolo aziendale, il necessario contratto per atto pubblico o per scrittura privata registrata (di affitto o di comodato), evitando che il rapporto di conduzione sia dimostrabile aliunde, con dichiarazioni unilaterali quali sono sia il contratto verbale che la dichiarazione sostitutiva” (C. conti, Sez. Giur. Regione siciliana, sent. n. 726/2022);

(b) il dinamismo fattuale accertato alla lettera **(a)** si reitera, plasticamente, in occasione della campagna agricola 2013. In relazione ad essa, la DUP n. 30810072980 del 06.08.2013, unitamente all’abbinata scheda di validazione (pp. 133 a 146 del doc. 1 cit.), attesta in disponibilità del richiedente, ma contrariamente al vero, le già citate particelle fl. 19, part.lle 2 e 10, di consistenza complessiva pari ad *ha* 66,14. Queste ultime, però, non potevano formare oggetto dei titoli di conduzione indicati dal richiedente nella scheda di validazione (ossia 1. Dichiarazione sostitutiva atto notorio attestante la qualità di comodatario; 2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esistenza del rapporto; 3. Contratto di affitto; 4. Rinnovo: cfr. p. 143/487 del doc. 1 al fasc. di Procura);

(c) con nota prot. n. 3572 del 21 marzo 2016, il Servizio territorialmente competente del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, nel

riscontrare la nota prot. n. 279 del 22.02.2016 del responsabile della Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica di Enna, ha significato che, nell'annata 2013/2014, il cespite in sua proprietà identificato in catasto terreni del Comune di Mazzarino, fl. 162, part.lla n. 11, avente consistenza pari ad *ha* 24.87.60, risultava "concesso a pascolo" in favore di Mercato Bianco s.a.s. in base ad una convenzione stipulata il 12.05.2014 (pag. 246 e ss. del doc. 1 cit.). In conseguenza, per la campagna agricola 2014, il richiedente attestava surrettiziamente di aver avuto la disponibilità titolata della particella in questione per come risultante dalla DUP n. 40809528975 del 23.07.2014 (pag. 163 del doc. 1 cit.) e dalla abbinata scheda di validazione n. 40361677467 (pag. 171 del doc. 1 cit.). Specificamente, l'esistenza di un titolo convenzionale espresso del 12.05.2014 intervenuto fra proprietario pubblico concedente e Mercato Bianco s.a.s. esclude, *ab imis*, l'attendibilità della "dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di comodatario" nella quale il richiedente il contributo identifica, per il periodo 1.05.2014/30.06.2014, il titolo giuridico di disponibilità del cespite qui direttamente considerato. Sempre per la campagna agricola 2014, deve convenirsi peraltro con la segnalazione di PG, nella parte in cui evidenzia una chiara anomalia a proposito della scheda di validazione 50350589441 (pag. 187 del doc. 1 cit.) che si abbina ad una seconda DUP 40809575430 del 08.02.2015 (pag. 179 del doc. 1 cit.), presentata anch'essa per il 2014 ma a titolo di "parziale revoca" ed "in sostituzione" della DUP n. 40809528975 del 23.07.2014. L'anomalia

consiste nel fatto che la citata scheda di validazione n. 50350589441 indica come superficie totale ammissibile e dichiarata dal richiedente appena *ha* 9,41, laddove, però, la DUP 40809575430, alla quale essa si correla, identifica in *ha* 149,09 la superficie totale aziendale (di cui 141,76 *ha* quale superficie potenzialmente ammissibile al regime unico di pagamento). Nell'apparente contrasto fra i due documenti, è a quest'ultimo (il cui quadro S, infatti, non a caso ricomprende anche il cespite sito in Comune di Mazzarino, fl. 162, part.lla n. 11) che va accordato prevalenza, sia perché è quello con il quale il richiedente manifesta all'esterno la propria volontà di produrre domanda di aiuto, sia perché esso è corredato da specifiche dichiarazioni di responsabilità. Diversamente, d'altronde, risulterebbe impossibile spiegare l'ammontare del contributo concesso per tale ultima domanda (ossia 27.250,25 euro), il quale, in effetti, si appalesa incompatibile con la disponibilità giuridica di appena *ha* 9,41 di superficie aziendale ammissibile emarginata nella scheda di validazione (si considerino, sul punto, gli importi incassati per le DUP 2012 e 2013 per superfici omologhe a quelle di cui alle DUP 2014);

(d) gli importi che il richiedente ha ricevuto da AGEA per le annualità 2012 e 2013 (rispettivamente, pp. 117/118 e 146 del doc. 1 cit.) corrispondono ad euro 22.924,08 e 22.361,80. In relazione ai premi incamerati, per l'annualità 2024, occorre specificamente fare riferimento, invece, alle pp. 8 e 9 del doc. 1 del fascicolo di Procura, ove la segnalazione incorpora graficamente ("per immagine") la

Sezione VI del decreto AGEA che assente la prima DUP per l'anno 2014 (n. 40809528975) e l'attestazione bancaria di pagamento del corrispondente premio pari 25.906,66: documenti, questi, che non figurano fra gli allegati alla medesima segnalazione (cfr. pp. 191 a 193 del doc. 1). Per la campagna agricola 2014, in definitiva, la beneficiaria ha percepito euro 53.156,91 (ossia, euro 25.906,66 per la domanda 40809528975 + euro 26.161,52 + euro 1.088,73 per la domanda 40809575430).

4. Quanto appena accertato in fatto è autosufficiente, stante il quadro normativo cui sussumere la fattispecie concreta (su cui, questa Sezione, sentt. 235 e 387 del 2025), per concludere nel senso che le "irregolarità" descritte giustifichino, oggettivamente, la ripetizione integrale dei contributi percetti dalla beneficiaria.

4.1. Con specifico riguardo alla campagna agricola 2014, infatti, deve sottolinearsi che:

- il regime di pagamento di base (cui la richiedente compagine ha chiesto e ottenuto accesso) è governato, *ratione temporis*, dal regolamento UE 1307/2013. Dalla lettura combinata degli artt. 32 ("attivazione dei diritti all'aiuto") e 33 ("dichiarazione degli ettari ammissibili") del medesimo, si ricava che la previa attivazione di un diritto all'aiuto "per ettaro ammissibile" costituisce la condizione del "sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base... concesso agli agricoltori" (art. 32, par. 1) e, ancora, che rientra nella sfera di disponibilità/responsabilità dell'agricoltore "dichiara[re] le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili - la cui nozione è posta

dall'art. 32 par. 2 e ss. - *abbinati a ciascun diritto all'aiuto*"(art. 33, par.

1). Rimane d'altronde fermo che, alla stregua del medesimo art. 33

par. 1, "*...le parcelle dichiarate sono quelle a disposizione dell'agricoltore*

..." (ancora, 33 par. 1);

- secondo l'art. 5 del regolamento UE 1307/2013, "*il regolamento (UE)*

n. 1306/2013 e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applicano ai

regimi previsti dal presente regolamento" e, in base al considerando n. 4

del preambolo del regolamento, il rinvio al regolamento (UE) n.

1306/2013 - come ad alcune norme contenute nel regolamento (CE) n.

73/2009, incorporate nel reg. (UE) n. 1306/2013 - vale anche per il

quadro sanzionatorio;

- l'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013 - inserito del Titolo V rubricato

"sistemi di controllo e sanzioni" e rubricato "clausola di elusione" -

stabilisce che "*fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla*

legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o

giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le

condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli

obiettivi di detta legislazione"(specularmente, cfr., ai fini del diritto

nazionale, l'art. 75 DPR 445/2000);

- il diverso regime di revoca totale o parziale, nonché quello delle

sanzioni amministrative, previsto dagli artt. 63 e ss. del Reg. (UE) n.

1306/2013 - e dettagliato dal Regolamento di esecuzione UE n.

640/2014 in osservanza delle norme poste dagli artt. 63 co. 4, e 64 co.

6 e 7 e 65 co. 3 del citato Reg. (UE) n. 1306/2013 - non mette in

discussione l'autonoma applicabilità, sempreché ne sussistano i

presupposti, della “*clausola di elusione*” (cfr., testualmente, art. 18, par.

6, co. 1 e 2 del Reg. (UE) di esecuzione n. 640/2014);

- fra “*le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici*” ed

“*artificialmente create*” - di rilievo ai fini dell'applicazione della

clausola di elusione ex art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013 – rientra

senz'altro l'inottemperanza, ad opera del richiedente/beneficiario, al

criterio ex art. 33, par. 1 regolamento UE 1307/2013 (consistente,

come si visto, nel fatto che “*le parcelle dichiarate sono quelle a*

disposizione dell'agricoltore ...). Infatti, ai sensi dell'art. 2, par. 2, punto

2 lett. a) del Reg. (UE) di esecuzione n. 640/2014, per «*inadempienza*»

si intende “*qualsiasi inottemperanza*” ai criteri di ammissibilità dettati

per la concessione dell'aiuto o del sostegno di cui all'articolo 67,

paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (disposizione

quest'ultima che, avendo riguardo “*ai regimi di sostegno elencati*

nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013”, si riferisce anche ai

contributi per cui è processo);

- l'assenza di ogni disponibilità titolata dei consistenti terreni

demaniali di cui si è poc'anzi detto certifica nella richiedente una

condotta intenzionalmente finalizzata a creare artificialmente le

condizioni di accesso alla misura e, tanto, in chiaro detrimento degli

obiettivi della legislazione settoriale agricola per come identificati nel

preambolo del regolamento (UE) n. 1307/2013 (cui, per ragioni di

sintesi, si rinvia ex art. 17 dell'all. 2 al d.gs. 174/2016). Sussistono, per

la campagna agricola 2014, i presupposti specifici per identificare il

danno erariale nella totalità del contributo percepito, ai sensi ed in

applicazione della clausola di elusione ex art. 60 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (cfr., altresì, C. conti, Sez. Giur. per la Calabria, sent. 104/2023).

(b) in relazione alle campagne agricole 2012 e 2013, il falso dichiarativo documentale commesso va per converso sussunto, *ratione temporis*, nel prisma degli artt. 53, par. primo, Reg. CE n. 796/2004 (modificato dal Reg. CE n. 380/2009) e 60, par. primo, del Reg. CE n. 1122/2009. In base ad esso, se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro.

5. Sul piano soggettivo, il falso dichiarativo-documentale va anzitutto ascritto, in solido fra loro, alle condotte della percettrice e del suo legale rappresentate. Quest'ultimo, in particolare, ha artificiosamente creato le condizioni di accesso ai contributi comunitari incassati - e nella misura indicata correttamente in citazione (cfr., punto I della narrativa) - dalla compagine sociale in ragione delle DUP da quest'ultima presentate. È appena il caso di chiarire, sul punto, che la compagine richiedente, al pari del suo legale rappresentante, era pienamente edotta (cfr. i quadri K delle DUP) sia dell'assunzione di responsabilità in merito alla veridicità di quanto dichiarato sia del trattamento recuperatorio e sanzionatorio previsto a livello

normativo per la ipotesi della indisponibilità degli appezzamenti dichiarati (su tali aspetti, cfr. C. conti, I Sez. Giur. Centrale d'Appello, n. 241/2020; nonché questa Sezione, *ex ceteris*, sentt. nn. 783/2020, 550/2021, 523/2023).

5.1. Unitamente ai convenuti appena indicati, rispondono, secondo la traiettoria temporale identificata al punto I.1. della narrativa, solidamente, e a titolo di dolo, anche La Paglia Salvatrice (per l'anno 2012) e Roccazzella Flavio Salvatore (per l'anno 2013).

L'affermazione di responsabilità di questi convenuti chiama in causa, come evidente, l'esatto perimetro di attribuzione dei centri di assistenza agricola (CAA) - recentemente definito da App. Sicilia, sent. n. 39/A/2025 e, in termini speculari, da Cass. Civile Sez., Sez. III, n. 21411/2021 - dappoiché ad essi il Requirente (fondatamente) rimprovera di aver omesso i controlli doverosi sulle DUP 2012 e 2013, ad essi specificamente devoluti nella qualità di responsabili, rispettivamente, del CAA AGCI Enna 001 (La Paglia) e del CAA Eurocaa di Enna 006 (Roccazzella Flavio Salvatore).

5.2. Ora, il locale Giudice di Appello, operata l'analitica ricostruzione della cornice normativa che definisce gli obblighi funzionali dei CAA (punti da 3.2 a 3.5 del considerato in diritto, cui si rinvia ex art. 17 dell'All. II al d.lgs. 174/2016), ha evidenziato come il *"controllo intestato ai CAA sia di carattere formale e che esso consista nella verifica della documentazione prodotta dal soggetto richiedente, nel senso di accertarne la conformità alle disposizioni di settore, alle circolari e alle istruzioni operative emanate dall'AGEA. In questi termini, i CAA non*

possono e non devono accettare a corredo delle domande di aiuto documenti inidonei a dimostrare l'effettiva disponibilità giuridica dei fondi dichiarati da parte del richiedente; il controllo formale va, cioè, inteso come una doverosa verifica della completezza ed integrità del contenuto del documento, nel senso della sua astratta idoneità, dal punto di vista giuridico, a supportare la richiesta di contributo". Nel caso di specie, pochi dubbi sussistono sul fatto che, nel validare attraverso le proprie credenziali i fascicoli aziendali per le annualità 2012 e 2013, i convenuti La Paglia e Roccazzella abbiano omesso ogni verifica implicata dalla funzione, stante il fatto che, come detto, il quadro normativo di settore precludeva al richiedente di poter auto-dichiarare la disponibilità giuridica di terreni demaniali. In estrema sintesi, i convenuti hanno omesso un controllo formale minimo ed essenziale sull'idoneità della documentazione prodotta dal beneficiario per conseguire illecitamente i contributi. La natura, così fondamentale e macroscopica, della violazione, conclama nei convenuti l'elemento soggettivo del dolo, essendo chiaro ai validatori, infatti, che la loro stessa omissione avrebbe determinato il compiersi del fraudolento disegno del percettore di cui hanno consapevolmente avallato la realizzazione. D'altronde, suffraga questa conclusione l'evenienza che, in sede di sequestro probatorio del fascicolo aziendale, presso il CAA Enna 001 (La Paglia) il responsabile p.t. del CAA abbia dichiarato di non aver trovato nulla in archivio e che, presso il CAA Enna 006, il Roccazzella, invece, abbia evidenziato che le sue credenziali sono state verosimilmente utilizzate da altri che le

avevano in uso. Circostanze, queste, prive di plausibilità ovvero di seria attitudine scriminante, considerato che altrettanto fondamentale, per un verso, è l'obbligo dei CAA di assicurare la corretta tenuta e conservazione del fascicolo e, dall'altro, quello di custodire le credenziali personali.

6. Conclusivamente, il Collegio:

(a) accerta e dichiara la responsabilità amministrativa a titolo di dolo di **Società Agricola semplice SALMA (CUAA 01184290862), FASCETTO Salvatore (CF FSCSVTTOR20866OK), LA PAGLIA Salvatrice (CF LPGSVT62P70C342X) e ROCCAZZELLA Flavio Salvatore (CF. RCCFVS70T15C342H);**

(b) per l'effetto, li condanna al pagamento delle somme di seguito indicate, ciascuna rivalutata dal dì dell'indebito esborso e fino al deposito della presente sentenza, nonché maggiorata ulteriormente di interessi legali da dì del deposito della sentenza e fino ad integrale soddisfo:

- euro **22.924,08**, a titolo di dolo e in via solidale, quanto a Società agricola semplice Salma, a Fascetto Salvatore e a La Paglia Salvatrice relativamente alla campagna agricola 2012 ed in favore di **AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura);**

- euro **22.361,80**, a titolo di dolo e in via solidale, quanto a Società agricola semplice Salma, a Fascetto Salvatore e a Roccazzella Flavio Salvatore relativamente alla campagna agricola 2013 ed in favore di **AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura);**

- euro **53.156,91**, a titolo di dolo e in via solidale, quanto a Società

agricola semplice Salma e a Fascetto Salvatore relativamente alla campagna agricola 2014 ed in favore di AGEA (**Agenzia per le erogazioni in agricoltura**);

- euro **1.193,60**, in solido fra tutti i convenuti responsabili, per spese di giustizia ed in favore dello **Stato**.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando:

(a) accerta e dichiara la responsabilità amministrativa a titolo di dolo di **Società Agricola semplice SALMA (CUAA 01184290862), FASCETTO Salvatore (CF FSCSVTTOR20866OK), LA PAGLIA Salvatrice (CF LPGSVT62P70C342X) e ROCCAZZELLA Flavio Salvatore (CF. RCCFVS70T15C342H)**;

(b) per l'effetto, li condanna al pagamento delle somme di seguito indicate, ciascuna rivalutata dal dì dell'indebito esborso e fino al deposito della presente sentenza, nonché maggiorata ulteriormente di interessi legali da dì del deposito della sentenza e fino ad integrale soddisfo:

- euro **22.924,08**, a titolo di dolo e in via solidale, quanto a Società agricola semplice Salma, a Fascetto Salvatore e a La Paglia Salvatrice relativamente alla campagna agricola 2012 ed in favore di AGEA (**Agenzia per le erogazioni in agricoltura**);

- euro **22.361,80**, a titolo di dolo e in via solidale, quanto a Società agricola semplice Salma, a Fascetto Salvatore e a Roccazzella Flavio Salvatore relativamente alla campagna agricola 2013 ed in favore di

AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura),;

- euro 53.156,91, a titolo di dolo e in via solidale, quanto a Società agricola semplice Salma e a Fascetto Salvatore relativamente alla campagna agricola 2014 ed in favore di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura);

- euro 1.193,60, in solido fra tutti i convenuti responsabili, per spese di giustizia ed in favore dello Stato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.

L'Estensore

Il Presidente

Raimondo Nocerino

Anna Luisa Carra

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 09 luglio 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente

Originale sentenza	€ 80,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 10,47
Totale spese	€ 106,47
Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente	

